



17367-24

Alleg. A

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Massimo Ricciarelli
Enrico Gallucci
Pietro Silvestri
Paolo Di Geronimo - Relatore -

²⁸
Sent.n.sez. /24
CC - 24/4/2024
R.G.N.11774/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D. S. R., nato in Bulgaria il

avverso la sentenza del 26/3/2024 emessa dalla Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori,
che ha concluso per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria bulgara, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in relazione ai reati di truffa aggravata e appropriazione indebita commessi nel 2012.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di norme processuali, nonché la lesione del diritto di difesa, in conseguenza della mancata comunicazione dell'avvenuto deposito del mandato di arresto tradotto in italiano, in data 21 marzo 2024, nelle more tra l'udienza di convalida dell'arresto e l'udienza per la trattazione nel merito. Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla notifica all'imputato detenuto del mandato di arresto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.

Inoltre, si eccepisce l'omessa traduzione del mandato di arresto in lingua nota al ricorrente (bulgaro) evidenziando come tale atto sia pervenuto esclusivamente nella traduzione in italiano.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, posto che la sentenza impugnata non aveva verificato la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 6 l. 22 aprile 2005, n.69.

In particolare, nel mandato di arresto non veniva specificata la pena minima irrogabile, ma solo quella massima pari a 10 anni che, considerati i reati contestati, non risulterebbe conforme ai limiti edittali previsti dalla normativa bulgara.

Difettava anche l'indicazione dell'autorità giudiziaria che avrebbe convalidato il mandato di arresto europeo e, inoltre, la data di commissione dei reati (2012) doveva far ritenere maturata la prescrizione.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando in primo luogo che l'emissione del mandato di arresto non era proporzionato rispetto alla finalità investigative.

Inoltre, si deduce l'omesso esame della documentazione comprovante lo stabile radicamento del ricorrente in Italia, con la conseguenza che la consegna non veniva neppure sottoposta alla condizione del rientro in Italia del soggetto richiesto, nel caso di sentenza definitiva di condanna.

La Corte di appello, infine, aveva escluso che vi fosse il rischio di sottoposizione a condizioni detentive inumane o degradanti, senza indicare la ragione di tale affermazione e omettendo di esaminare le allegazioni difensive dimostranti il contrario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo è generico, posto che si risolve nella deduzione di presunte lesioni del diritto di difesa non ricorrenti nel caso di specie. Per quanto attiene, in particolare, all'omessa comunicazione del deposito del mandato di arresto, si

rileva che l'eventuale mancanza di tale atto doveva essere oggetto di eccezione fin dalla fase della convalida dell'arresto. Né può rilevare l'acquisizione, successivamente a tale udienza, della sola traduzione in italiano, posto che ciò non esclude che l'atto, eventualmente non tradotto, fosse stato necessariamente acquisito già in precedenza, non essendo altrimenti possibile l'esecuzione e la convalida della misura cautelare.

Per quanto concerne, invece, l'omessa traduzione del mandato in lingua bulgara, è sufficiente evidenziare come non risulti che il ricorrente avesse lamentato l'impossibilità di comprendere il contenuto del mandato, sicchè, non vi era alcun obbligo di procedere alla sua traduzione.

3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Per quanto concerne l'omessa indicazione della pena minima applicabile, in violazione di quanto previsto dall'art. 6, lett. f), l. 22 aprile 2005, n.69, è sufficiente precisare che, a fronte della carente indicazione di uno degli elementi indicati dalla norma, il mandato di arresto non è nullo, salva restando la facoltà per la Corte di appello di richiedere le informazioni integrative ritenute necessarie.

L'omesso esercizio di tale potere, soprattutto se riferito ad una parziale carenza contenutistica concernente un dato non dirimente ai fini dell'accoglimento della richiesta, non comporta alcun vizio del provvedimento impugnato.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez.6, n. 30006 del 26/10/2020 Rv. 279782 - 02).

Parimenti infondate sono le questioni relative alla ritenuta erroneità della indicazione della pena massima in 10 anni di reclusione, posto che tale indicazione è di esclusiva competenza dell'autorità emittente e insuscettibile di diverso apprezzamento da parte dell'autorità richiesta. Peraltro, è inconferente il richiamo all'art. 31, l. 22 aprile 2005, n.69, posto che tale norma regola la procedura attiva di consegna.

Infine, si segnala che nel mandato viene indicata l'autorità emittente - Tribunale regionale di [REDACTED] - il che garantisce la verifica da parte dell'organo giurisdizionale, non occorrendo anche la specifica indicazione della composizione

di tale organo.

4. Il terzo motivo di ricorso è parzialmente fondato con riguardo ai seguenti profili.

In primo luogo, deve sottolinearsi come la Corte di appello abbia reso una motivazione apparente in relazione al dedotto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, dedotto dal ricorrente richiamando, in particolare, il report del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del 2022, dal quale emergerebbero condizioni non rassicuranti. A fronte della specifica indicazione di una fonte attendibile, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la necessità di richiedere informazioni integrative in ordine al luogo e alle modalità di detenzione cui il ricorrente verrebbe sottoposto o, in alternativa, avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione idonea a confutare la deduzione difensiva.

A fronte di una motivazione apparente e dell'omessa richiesta di informazioni, quindi, la sentenza deve essere necessariamente annullata con rinvio.

Analoga conclusione, peraltro, si impone anche in riferimento all'omessa valutazione del radicamento in Italia del ricorrente. È pur vero che tale elemento è ostativo alla consegna solo nel caso di mandato di arresto esecutivo, cionondimeno, l'art. 19, lett.b), l. 22 aprile 2005, n.69, stabilisce che lo stabile radicamento impone di subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione del rinvio in Italia per l'esecuzione della pena.

Ne consegue che, pur con riguardo a tale aspetto, deve rilevarsi il vizio di omessa motivazione.

Infine, deve ritenersi infondata l'ulteriore doglianza sollevata con il terzo motivo relativamente alla sproporzione tra la richiesta di consegna e le esigenze processuali sottese all'emissione del mandato.

Questa Corte ha già affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell'euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi nell'ambito dello spazio giuridico comune, alla stregua della Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo d'indagine (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Rv. 284251).

Tale principio, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, nel quale il mandato di arresto non è stato emesso per il compimento di un atto investigativo, bensì per l'esercizio dell'azione penale, come espressamente indicato nel mandato lì dove si rappresenta la necessità di garantire la presentazione del ricorrente dinanzi al giudice procedente.

5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio, dovendosi procedere a nuovo giudizio sulla base dei rilievi esposti al paragrafo che precede ed applicando i principi ivi indicati.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l.n. 69/2005.

Così deciso il 24 aprile 2024

Il Consigliere estensore
Paolo Di Geronimo



Il Presidente
Pierluigi Di Stefano



SEZIONE VI PENALE
26 APR 2024
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa [REDACTED]

E' copia conforme all'originale



Roma, il 26 APR 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

